

41.[(Deposito delle somme ricevute dal cancelliere)]

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 41. (1) [(Deposito delle somme ricevute dal cancelliere)]

Art. 41. (1) [(Deposito delle somme ricevute dal cancelliere)]

(1) Abrogato.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello